



COMUNE DI
LASTEBASSE



COMUNE DI
PEDEMONTE



COMUNE DI
VALDASTICO

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN CONVENZIONE

approvata con deliberazioni del Consiglio comunale di Lastebasse n. 5 del 20.02.2012,
del Consiglio comunale di Pedemonte n. 1 del 20.02.2012 e del Consiglio comunale di Valdastico n. 2 del 20.02.2012

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART.1- FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale, a norma della L.R. n. 31 del 02.04.1985, al fine di garantire il diritto allo studio e assicurare la frequenza scolastica agli alunni della Scuola dell'obbligo residenti nel Comune, in zone decentrate rispetto alla sede scolastica, garantisce il trasporto scolastico in proprio, in convenzione con altri enti o con affidamento esterno.
2. Compatibilmente con le risorse a disposizione il servizio di trasporto scolastico è assicurato anche agli alunni della scuola dell'infanzia.

ART.2- PERIODO DI EFFETTUAZIONE

1. Il Servizio si conforma, per quanto concerne la durata, ai rispettivi calendari scolastici che devono essere comunicati dai responsabili degli Istituti scolastici all'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale concerta con i responsabili degli Istituti scolastici gli orari di ingresso e uscita dalle scuole al fine di coordinarlo con una gestione razionale, efficiente ed economica del servizio di trasporto scolastico.

ART.3- DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono accedere al servizio, in via prioritaria, gli alunni residenti nel Comune iscritti alle scuole dell'obbligo e dell'infanzia situate nel Comune stesso o nei Comuni convenzionati. Possono altresì accedere al servizio gli alunni residenti nei Comuni confinanti iscritti alle suddette scuole.
2. La Giunta Comunale stabilisce ove necessario, in base alle domande pervenute ed ai percorsi interessati, i contingenti dei bambini ammessi al servizio.
3. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei posti disponibili sugli scuolabus, sarà redatta una graduatoria, approvata dalla Giunta Comunale, in base alle seguenti priorità:
 - i) alunni seguiti dai Servizi Sociali e/o portatori di handicap;
 - ii) alunni appartenenti a nuclei monoparentali;
 - iii) lontananza dell'abitazione di residenza dalla scuola;
 - iv) impossibilità, debitamente documentata da parte della famiglia, a provvedere al trasporto del proprio figlio/a a scuola;
 - v) alunni appartenenti a nuclei con quoziente familiare, calcolato dividendo l'ISEE per il numero dei figli a carico, con precedenza per le situazioni economiche più basse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono derogabili nel caso di situazioni di emergenza provocate dalla chiusura di scuole per pubbliche calamità o eventi eccezionali che saranno valutati di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

ART.4- MODALITA' DI ISCRIZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'iscrizione al servizio si effettua secondo il calendario fissato dall'Amministrazione comunale per l'anno scolastico di riferimento, utilizzando gli appositi moduli.
2. Il servizio s'intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto al Comune.

3. Eventuali domande di accesso al servizio, presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
4. Con la compilazione e sottoscrizione della richiesta del servizio la famiglia si impegna a rispettare il regolamento del servizio di trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso e a fornire tutte le informazioni richieste per il regolare svolgimento del servizio.

ART.5- TIPOLOGIA E MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del servizio comunale, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto e compatibilmente con gli orari scolastici, predispone il tragitto degli scuolabus, i punti di raccolta e le fermate.
2. Il Responsabile del servizio comunale comunica alle famiglie l'eventuale diniego del servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Dà inoltre informazione agli interessati degli orari e delle fermate che dovranno essere rigorosamente rispettati.
3. Non sono ammessi ritardi o richieste di soste supplementari rispetto a quelle previste. In casi straordinari, qualora nel viaggio di ritorno non fosse assicurata la presenza di un familiare adulto alla fermata prescelta, può essere indicata una seconda fermata lungo il tragitto che lo scuolabus effettua ordinariamente, fatta salva la necessaria presenza di un adulto a ricevere il bambino.
4. I genitori sono responsabili dell'accompagnamento e della sorveglianza dei bambini fino alla salita sullo scuolabus e, al ritorno, dopo la discesa dallo stesso.
5. Qualora, per qualsiasi causa di forza maggiore (calamità, altri impedimenti non prevedibili) il servizio, anche durante il corso della giornata, debba essere sospeso, i genitori assumono in proprio la responsabilità di prelevare il figlio alla fermata o di recarsi a riprenderlo presso la scuola, valutando in proprio i modi e le forme più appropriate. In questo caso il Comune non è tenuto a rimborsare alcunché agli utenti del servizio.
6. Qualora per motivi tecnici di forza maggiore lo scuolabus non fosse in grado di concludere il trasporto già iniziato, l'autista provvederà nell'ordine a far contattare i propri genitori da parte dei bambini dotati di cellulare e a contattare personalmente gli altri genitori, per organizzare il rientro dei bambini. Non è in nessun caso permesso lasciare che i bambini ritornino a casa autonomamente. In mancanza di risposta dei genitori alla chiamata, l'autista è autorizzato a consegnare il bambino ad un altro genitore che si renda disponibile ad accompagnarli a casa. Ove nessuna di tali soluzioni sia percorribile, l'autista dovrà contattare gli uffici comunali o il sindaco o l'assessore di riferimento per istruzioni.
7. La procedura di cui al comma 6 si applica anche nel caso in cui a causa della neve o per altri eventi atmosferici, le strade non siano transitabili in sicurezza e si renda necessario modificare le fermate.
8. In caso di sciopero scolastico programmato per l'intera giornata, il servizio di trasporto scolastico non è attivo. Il costo del mancato trasporto a causa dello sciopero del personale scolastico o del personale addetto al trasporto non è rimborsabile.
9. In caso di entrate posticipate o uscite anticipate a causa di scioperi o assemblee sindacali o altri motivi eccezionali che non siano stati comunicati con anticipo di almeno 48 ore all'Amministrazione comunale, il servizio non potrà essere assicurato.
10. Per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dovranno essere espressamente dichiarate nella domanda di iscrizione le generalità delle persone maggiorenti che, in alternativa al genitore, saranno delegate a prelevare gli alunni alla fine delle lezioni in caso di mancato funzionamento del servizio o alla discesa dallo scuolabus in

mancanza del genitore. Dovrà altresì essere comunicato un numero telefonico, preferibilmente cellulare, da contattare in caso di necessità.

11. Qualora alla fermata non si presenti nessuno, l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus fino al termine del servizio. L'autista provvederà a far contattare i genitori dal bambino o a contattarli personalmente al numero telefonico indicato per concordare la consegna. In caso di mancata risposta o mancato accordo il bambino sarà accompagnato alla locale stazione dei Carabinieri in attesa dell'arrivo dei genitori.
12. Nel caso di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i genitori, esentando il Comune da qualsiasi responsabilità, potranno autorizzare il figlio a recarsi autonomamente al ritorno dalla fermata dello scuolabus all'abitazione.

ART.6- RINUNCIA O VARIAZIONE

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune. In caso contrario la quota dovrà comunque essere corrisposta per intero.

ART.7- PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio scuolabus viene erogato dietro corresponsione delle tariffe stabilite con apposito atto deliberativo della Giunta comunale.
2. Gli utenti effettuano il pagamento con le modalità che di anno in anno vengono comunicate dall'Amministrazione e potrà essere previsto il pagamento rateale.
3. Le tariffe possono essere differenziate in base al numero degli alunni componenti la famiglia che utilizzano il servizio.
4. Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri dell'art.28 della Legge n. 118/1971 (mutilati ed invalidi civili che non sono autosufficienti e che frequentano la scuola dell'obbligo) viene concesso ai sensi della medesima legge il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa. In questo caso alla domanda d'iscrizione al trasporto deve essere unita la certificazione medica rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili.
5. Eventuali assenze prolungate dell'alunno non comportano riduzioni od esoneri, salvo il caso di assenze per documentati motivi di salute che ne impediscano la fruizione per periodi superiori a due mesi. In tal caso il Comune procede alla proporzionale riduzione della tariffa.
6. In caso di reiterati mancati pagamenti delle tariffe previste, l'Amministrazione si riserva di sospendere il servizio di trasporto scolastico o altri servizi rivolti ai minori e/o di rigettare la richiesta di iscrizione per l'anno successivo.

ART.8- ASSICURAZIONE

1. Il Comune si assicura che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da idonea polizza assicurativa.

Art.9- NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

1. Lo Scuolabus non può trasportare viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione. La conduzione dello stesso è strettamente riservata al personale incaricato.

2. L'autista controlla il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Ogni disfunzione del mezzo è immediatamente segnalata all'apposito ufficio.
3. E' vietato permettere agli alunni di sporsi al di fuori dei finestrini o di viaggiare in piedi. L'autista dello scuolabus e l'eventuale accompagnatore, sono tenuti a vigilare sul rispetto di tale disposizione da parte degli alunni, richiamando gli alunni e fermando il mezzo ove necessario.
4. La musica all'interno dello scuolabus, ove si renda necessario attivarla, deve essere tenuta a livelli tollerabili e tali da garantire l'assoluta sicurezza del viaggio e la possibilità per l'autista di sentire eventuali chiamate da parte dei trasportati.
5. L'autista non può:
 - affidare ad altri la guida;
 - effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso;
 - far salire sullo scuolabus persone estranee non autorizzate per lo specifico itinerario.
6. Considerato che l'utenza è costituita da minori, l'autista e l'accompagnatore tengono comportamento corretto e consono ai rapporti con gli stessi, tale da stabilire un rapporto di fiducia con gli alunni trasportati e di collaborazione con i genitori e le autorità scolastiche.
7. Gli alunni che usufruiscono del servizio sono tenuti a:
 - trovarsi pronti al momento del prelievo senza provocare attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
 - mantenere un atteggiamento corretto ed educato evitando comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui o poco rispettosi degli altri minori o adulti presenti;
 - occupare correttamente il posto a sedere; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali della cui custodia il conducente o l'accompagnatore non sono responsabili;
 - non arrecare danno di alcun genere al mezzo di trasporto, ad altri utenti, all'autista o all'accompagnatore.
8. Qualora a bordo dello scuolabus si verificano violazioni delle norme di comportamento di cui al presente regolamento, situazioni che possano pregiudicare la sicurezza o creino in qualche modo nocimento agli altri utenti, all'autista e/o agli accompagnatori, o danni al mezzo, l'autista ne dà immediata segnalazione al Responsabile del servizio.

ART.10- SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSO DANNI

1. E' facoltà dell'Amministrazione sospendere dal servizio a proprio insindacabile giudizio gli alunni responsabili delle violazioni di cui all'articolo precedente, previa contestazione formale alla famiglia e segnalazione alla scuola.
2. La sospensione dal servizio avviene come segue:
 - 1 giorno di sospensione dopo la prima lettera di richiamo;
 - 1 settimana di sospensione dopo la seconda lettera di richiamo;
 - sospensione definitiva dal servizio dopo la terza lettera di richiamo con facoltà di rigettare le domande di iscrizione al servizio per gli anni successivi.
3. Rimane salva la facoltà dell'ente di richiedere il risarcimento alla famiglia per eventuali danni causati dal minore.

ART. 11- ACCOMPAGNAMENTO

1. Durante il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia è previsto il servizio di accompagnamento.
2. L'accompagnamento è svolto da soggetti adulti incaricati dall'ente. Gli accompagnatori sono tenuti a rispettare le indicazioni date dall'autista ed a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza stradale e di trasporto scolastico.
3. L'attività è limitata al trasporto degli alunni e pertanto, una volta che essi siano scesi alla fermata nell'orario previsto, l'attraversamento della strada non può costituire onere né a carico dell'autista né dell'Amministrazione Comunale.
4. L'autista, in concorso con l'accompagnatore, è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dei bambini alla fermata stabilita.
5. Gli accompagnatori hanno il compito di:
 - curare la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati;
 - sorvegliare i minori durante il percorso;
 - trattenere sullo scuolabus il minore se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento;
 - vigilare sulle operazioni di salita e di discesa.
6. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

ART. 12- TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti per l'iscrizione del servizio è finalizzato alla prestazione del servizio di trasporto scolastico ed avviene presso il Comune, anche con mezzi informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire il servizio di trasporto scolastico. I dati possono essere comunicati alla segreteria della scuola ed alla ditta concessionaria del servizio stesso o agli altri enti convenzionati. Tutti i dati conferiti o acquisiti sono trattati in ossequio a quanto stabilito dalla normativa vigente sulla riservatezza.